

comprese nel disposto del Codice civile. E come si deve fare una legge la quale deve avere effetti futuri, sarebbe stata mancanza del Ministero qualora non avesse risolti questi dubbi.

L'onorevole Plutino Agostino ha osservato essere quasi impossibile la costituzione dei consorzi quando non vi sia l'adesione della maggioranza dei grossi proprietari, ed al riguardo ha accennato all'articolo 678.

Io credo che l'onorevole Plutino non abbia fatto attenzione che l'articolo 678, invece di riferirsi ai consorzi, riguarda le comunioni, e quando si tratta di comunioni che non siano legali, il Codice civile ha stabilito quale sia o non sia la maggioranza.

Ma qui che si tratta di consorzi che devono formarsi secondo il regolamento, la maggioranza sarà stabilita dal regolamento, e, in caso di opposizione, sarà questa giudizialmente risolta.

Tanto è vero che il Ministero ha creduto di accennare le disposizioni dell'articolo 657 al 661, che riguardano i consorzi, e non ha parlato dell'articolo 678 che riguarda la comunione.

Mentre dunque io sono d'accordo nel principale concetto che regola la legge, desidererei, perchè si possano ottenere le conseguenze utili, che s'introdusse una qualche variazione all'articolo secondo, e sono persuaso che la Commissione ed il Ministero non possano avere difficoltà di variare l'articolo in questa parte.

Che cosa si è voluto fare coll'articolo 2 della legge?

Si è voluto stabilire che le decisioni delle questioni tra i soci derivanti dall'esecuzione del contratto possano rendersi esecutive dalle rappresentanze del consorzio.

Io al riguardo non sono della stessa opinione dell'onorevole Billia che crede sia utile di risolvere le questioni amministrativamente dalla stessa amministrazione del consorzio; poichè, volere o non volere, l'amministrazione del consorzio si trova in una condizione speciale verso i consortisti.

Infatti i consortisti individualmente hanno un interesse che qualche volta è contrario od almeno in opposizione all'interesse generale, che l'amministrazione del consorzio deve tutelare.

Dunque in questo caso l'amministrazione diverrebbe parte. Onde evitare un tale inconveniente si potrebbe adottare una modificazione di concetto seguendo altri esempi pratici, fra cui quello citato dall'onorevole Plutino dell'associazione nel Vercellese che funziona fin dal 1854.

Nell'associazione del Vercellese, stata approvata con una legge speciale, è stato ammesso il Consiglio degli arbitri, il quale Consiglio degli arbitri non solamente funziona, ma funziona in modo tale che si può dire che da tanti anni che esiste l'associazione del Vercellese non esistono più liti; il Consiglio degli arbitri però non ha giurisdizione definitiva. Egli non è un tribu-

nale speciale, egli non emette che quel giudizio che emettono gli arbitri nelle società commerciali con diritto però di dare provvedimenti esecutori, con tanto vantaggio degli interessati in materia d'irrigazione.

Come vede la Camera, non è mia intenzione, e non lo farei mai, di venire qui a proporre dei tribunali speciali. Sono contrario a togliere la giurisdizione dei tribunali ordinari. La mia intenzione è semplice, di sostituire cioè all'amministrazione del consorzio il Consiglio di arbitri, e spero che questo mio desiderio possa essere favorevolmente accolto dal ministro e dalla Commissione.

Del resto io non divido l'opinione dell'onorevole Billia, che sia inutile l'articolo 13 della legge che riguarda i bonificamenti e migliorie di terreni, pei quali si è stabilito che debba considerarsi in vigore la legge del 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Diffatti, o signori, lo scolo artificiale deve avere dei provvedimenti speciali, perchè i lavori pubblici che riguardano l'interesse generale devono provvedere e nell'interesse dell'igiene e per gl'inconvenienti che occorrono, senza che abbiano lo scopo diretto, che è quello dell'irrigazione del terreno. La legge esiste dal 1865; è una legge puramente amministrativa; se non si dichiarasse, potrebbe dubitarsi, trattandosi che il Codice civile è posteriore alla legge, che fosse stata in seguito abrogata; mi pare che, dovendosi fare una legge, debba anche questo dubbio essere del tutto levato.

Intanto, con riserva, in occasione della discussione degli articoli, di proporre qualche modificazione, io accetto in massima la legge che stiamo discutendo, e nutro fiducia che sia approvata dalla Camera.

**BORRUSO.** Nell'accettare questo progetto di legge in massima, perchè lo credo molto utile all'agricoltura, e nell'encomiare l'onorevole ministro per averlo presentato, io debbo però dire nello stesso tempo che mi pare incompleto, dappoichè con esso si provvede alla parte che riguarda l'irrigazione, e non si provvede al prosciugamento delle paludi, parte che io credo ugualmente, anzi più interessante della prima, perchè, se l'irrigazione porta un utile all'agricoltura, inquantochè rende proficui i terreni che ne godono, la prosciugazione delle paludi fa di più: rende fruttiferi i terreni che non lo sono affatto. Dunque nel primo caso si tratta di aumentare la rendita, nel secondo si tratta di costituire una rendita che non esiste. Per conseguenza io credo che una legge sul prosciugamento e bonificazione avrebbe dovuto avere la preferenza, o per lo meno si avrebbero dovuti presentare contemporaneamente questi due progetti di legge.

Nell'accettare in massima questo progetto di legge, io non posso però uniformarmi a tutte le esenzioni che si vogliono accordare ai consorzi per le irrigazioni. Io credo che in fatto di esenzioni noi dobbiamo andare molto piano; dappoichè, se vogliamo che le imposte fruttino, e che non sia necessario di aumentarle, ma